



## LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti preventivi pareri favorevoli, espressi dai Responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18-08-2000 n.267;

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 26.09.2013 di approvazione tariffe, aliquote e piani finanziari per l'anno 2013, con la quale si stabiliva, tra l'altro, all'approvazione delle aliquote dell'I.M.U. per l'esercizio finanziario 2013, come segue:

- aliquota base dell'imposta pari allo 0,88%
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993 pari allo 0,2%;
- aliquota per i fabbricati di categoria D pari allo 0,91%;

Rilevato che, in seguito alle modifiche legislative intervenute successivamente all'approvazione della citata deliberazione, potrebbe sorgere qualche dubbio interpretativo sulle aliquote in vigore per l'anno 2013 per l'abitazione principale e la relativa detrazione;

Ritenuto doveroso chiarire che:

- l'aliquota base dell'imposta, pari allo 0,88% non riguarda l'abitazione principale e relative pertinenze (*anche in quanto allora superiore all'incremento ammesso dalla normativa*), ma bensì esclusivamente gli immobili di cui all'ex art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- l'aliquota per l'abitazione principale, le pertinenze e la detrazione rimangono esattamente uguali a quanto già disposto per l'anno 2012 e per questo motivo non sono state specificate con delibera n. 7 del 26.09.2013 (*aliquota pari allo 0,40 e detrazione pari ad €. 200,00 come a suo tempo stabilito dall'ex art 13, commi 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*);

Con voti unanimi

### DELIBERA

1. di chiarire che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 26.09.2013 :
  - non è stata volutamente citata l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze in quanto si intendeva riconfermare le aliquote e le detrazioni già in vigore per l'anno 2012 (*aliquota pari allo 0,40 e detrazione pari ad €. 200,00 - come a suo tempo stabilito dall'ex art 13, commi 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*);
  - l'aliquota base dell'imposta, pari allo 0,88% non riguarda l'abitazione principale e relative pertinenze (*anche in quanto allora superiore all'incremento ammesso dalla normativa*), ma esclusivamente gli immobili di cui all'ex art.13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
2. di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile stante l'urgenza.